

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-59 del 08/01/2018
Oggetto	Rif. SUAP 1/2016. DPR n. 59/2013 Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta CONSORZIO LAGRIMONE AMBIENTE per il depuratore di LAGRIMONE MORAGNANO di Tizzano Val Parma. Adozione AUA.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-64 del 08/01/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno otto GENNAIO 2018 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n.59, al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il DPR 160/2010;
- la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- la L.R. n. 5/06;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la DGR 2236/2009 e s.m.i.;
- il "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 "Approvazione del Piano Aria Integrato regionale";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286/2005 e delle successive linee guida della Delibera di G.R. n. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P. - Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A + B);
- il DPR 19/10/2011, n. 227;
- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- la Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- la D.G.R. 673/2004;
- la classificazione acustica comunale;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

VISTO:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016 a Paolo Maroli;
- la nomina a Responsabile del Procedimento conferita con DET-2016-268 del 31/03/2016 a Beatrice Anelli;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal S.U.A.P. Appennino Parma Est in data 15/01/2016 prot. n. 340 e acquisita al protocollo Arpae n. PGPR 905 del 15/01/2016, presentata dalla Ditta Consorzio Lagrimone Ambiente nella persona del Sig. Marco Ferrari in qualità di Legale Rappresentante e gestore, con sede legale in Tizzano Val Parma, via Roma n. 1 per il depuratore di Lagrimone – Moragnano di Tizzano Val Parma, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 in riferimento al seguente titolo:
 - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.** per cui la Ditta risulta essere stata autorizzata in acque superficiali dalla Provincia di Parma in data 22/02/2012 con Determinazione n. 407;
 - **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);**
- che in data 25/03/2016 prot. n. PGPR 4327 e in data 04/04/2016 prot. n. PGPR 14655 è pervenuta, tramite SUAP, la documentazione a completamento dell'istanza richiesta da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota prot. n. PGPR 3671 del 15/03/2016 e con nota prot. n. PGPR 4797 del 05/04/2016;

RILEVATI

- la richiesta di pareri avanzata da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota prot. n. PGPR 7452 del 13/05/2016;
- la comunicazione del Consorzio Lagrimone Ambiente del 28/07/2016 (con allegata nota del Comune di Tizzano Val Parma del 12/08/2016), acquisito al prot. Arpae n. PGPR 13444 del 16/08/2016, con cui si forniscono anche i nuovi dati in merito agli abitanti equivalenti serviti dei civili e produttivi;
- il parere favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso dal Comune di Palanzano con nota del 31/05/2016, acquisito al prot. Arpae n. PGPR 3003 del 20/02/2017 tramite nota del SUAP del 20/02/2017, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpae.emr.it

- il parere in merito agli aspetti di competenza espresso da ATERSIR con nota del 02/05/2017 prot. n. 2802, acquisito al prot. Arpae n. PGPR 8333 del 03/05/2017;
- la comunicazione di Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma del 22/05/2017 prot. n. PGPR 9643 indirizzata al Consorzio Lagrimone Ambiente e al Comune di Tizzano Val Parma;
- la richiesta di relazione tecnica avanzata da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota prot. n. PGPR 9639 del 22/05/2017;
- la comunicazione del Comune di Tizzano val Parma del 27/09/2017 prot. n. 5483, acquisito al prot. Arpae n. PGPR 18374 del 27/09/2017, inviata anche ad ATERSIR, IREN SpA e Consorzio Lagrimone Ambiente;
- il parere in merito agli aspetti di competenza espresso da ATERSIR con nota del 06/11/2017 prot. n. 7018, acquisito al prot. Arpae n. PGPR 21162 del 07/11/2017, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;
- la relazione tecnica favorevole in merito agli aspetti di competenza, espresso da Arpae Sezione Provinciale di Parma con nota prot. n. PGPR 22475 del 22/11/2017, depositata agli atti;
- la comunicazione del Consorzio Lagrimone Ambiente del 19/12/2017, acquisito al prot. Arpae n. PGPR 24524 del 20/12/2017, in cui si legge che *"...confermiamo la volontà di rinunciare ai seguenti CER: 190604 190603 stimiamo inoltre che il peso complessivo dei due CER sia di ton 640 a cui corrisponde un numero di A.E. pari a 1430..."*;

CONSIDERATO in riferimento all'autorizzazione agli scarichi:

- che nel corso dell'istruttoria di AUA in oggetto, la Ditta ha dichiarato, in riferimento all'autorizzazione allo scarico delle acque reflue di competenza Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, *"...rispetto a quanto autorizzato sono rimaste immutate: a.le caratteristiche quali-quantitative dello scarico, intese come volume annuo scaricato, massa e tipologia di sostanze scaricate, in relazione a quanto previsto nella precedente autorizzazione o, se non esplicitato in questa ultima, nella relativa istanza; b.le caratteristiche del ciclo produttivo compresa la capacità di produzione; c.le sostanze impiegate nel ciclo produttivo e le relative quantità; d.gli impianti aziendali di trattamento delle acque reflue e le relative caratteristiche tecniche; e.la localizzazione dello scarico..."*;
- che la consistenza dell'agglomerato di riferimento ("Lagrimone – Moragnano - Madurera") espresso in abitanti equivalenti è compreso tra 2.000 a 10.000 AE: in particolare risulta indicata pari a 3.897 A.E. nella D.G.R. 201/2016 avente per oggetto: Approvazione della direttiva concernente "Indirizzi all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti ed agli enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane";
- che nel parere di ATERSIR del 06/11/2017 e sopra richiamato si legge che *"...Si richiede inoltre che l'AUA...venga limitata ad anni 3 al fine di definire e concludere il percorso di allineamento e eseguire le eventuali conseguenti infrastrutture necessarie..."*;
- la documentazione fornita dal Consorzio Lagrimone Ambiente con nota del 10/07/2012, acquisita al prot. Provinciale in data 10/07/2012 prot. n. 45460;
- che la fognatura in oggetto non rientra nei termini della disinfezione in continuo individuati dall'AUSL;

- che vengono dichiarati presenti scarichi di tipo produttivo in fognatura dalla documentazione depositata agli atti;
- che l'impianto rientra nel "Protocollo metodologico per il controllo degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane" tra gli impianti di potenzialità superiore a 2.000 A.E.;
- che risulta attualmente presente, per la tipologia di agglomerato, un sistema depurativo conforme a quanto richiesto dal D.Lgs 152/06 s.m.i. e specificato in particolare nella D.G.R. 201/2016 e nelle circolari regionali applicative;
- che, come da comunicazione del Consorzio Lagrimone Ambiente, il trattamento di rifiuti riguarda i seguenti codici CER: 19.08.05 fanghi prodotti dal trattamento acque reflue urbane, 20.03.04 fanghi delle fosse settiche, 20.03.06 rifiuti della pulizia delle fognature, nella quantità totale annua di 810 ton/anno;
- che i codici CER 19.08.05, 20.03.04 e 20.03.06 si considerano rientranti nella specifica disciplina richiamata dall' art.110 comma 3 del D.Lgs.152/06 smi;
- che dall'analisi del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (Variante PTCP 2008 quale "Approfondimento in materia di tutela delle Acque") della Provincia di Parma l'area in cui ricade lo scarico in questione non risulta rientrare tra le aree classificate come "vulnerabili";
- che l'impianto di depurazione per l'agglomerato sopra richiamato è ubicato nel Comune di Palanzano;
- che il Consorzio Lagrimone Ambiente ha il ruolo di Gestore del Servizio Idrico Integrato dell'agglomerato di "Lagrimone – Moragnano - Madurera" in Comune di Tizzano Val Parma;
- che il Comune di Tizzano Val Parma è proprietario degli impianti di fognatura e depurazione;

RILEVATO CHE a seguito dell'istruttoria condotta è emerso che l'istanza AUA contempla anche il seguente titolo abilitativo:

- **autorizzazione generale di cui all'art. 272 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.**; per cui la Ditta ha fornito specifica documentazione;

RITENUTO

sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO

che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta la Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta Consorzio Lagrimone Ambiente nella persona del Sig. Marco Ferrari in qualità di Legale Rappresentante e gestore, con sede legale in Tizzano Val Parma, piazza Roma n. 1 per il depuratore di Lagrimone – Moragnano di Tizzano Val Parma ubicato in S.P. di Scurano, relativo all'esercizio dell'attività di "impianto di depurazione acque reflue urbane", comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **autorizzazione generale di cui all'art. 272 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per l'attività di cui al punto 4.39 dell'Allegato IV alla DGR 2236/2009 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

SI STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per gli scarichi idrici di specifica competenza Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, che si individua come di seguito:

- Denominazione fognatura: rete fognaria di Lagrimone, Moragnano e Madurera;
- Corpo idrico recettore: fosso Albonino indi nel Torrente Bardea;
- Bacino: Enza;
- Tipo di Fognatura: mista;
- Impianto di trattamento: depuratore biologico a fanghi attivi ad ossidazione prolungata;
- Potenzialità impianto: 6.000 A.E.;
- Abitanti equivalenti serviti: 1.967 AE così suddivisi: 146 A.E. civili + 1.101 A.E. produttivi + 720 A.E. da trattamento rifiuti;
- Volume scaricato: 410 mc/g;
- Portata max allo scarico: 0,167 mc/s;

nonché del seguente scaricatore, così identificato come da documentazione sopra presentata da parte del Consorzio Lagrimone Ambiente:

- Denominazione fognatura: Scaricatore di piena, Sf1;
- Corpo idrico ricettore: fosso Albonino;
- Inizio Sfiore: 112,5 mc/h;
- Portata massima: 0,016 mc/s;
- Rapporto di diluizione: 0,34;

nel rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere di ATERSIR del 06/11/2017 prot. n. 7018, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché al rispetto delle seguenti prescrizioni, così come indicate nella relazione tecnica di Arpae Sezione Provinciale di Parma del 22/11/2017 prot. n. PGPR 22475:

- l'allontanamento dei fanghi prodotti nell'impianto di depurazione dovrà essere effettuata da ditte autorizzate nel rispetto delle disposizioni contenute nella parte IV^a del D.Lgs 152/2006;

e nel rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle seguenti disposizioni:

1) Gli unici rifiuti autorizzati con la presente ad essere trattati ai sensi dell'art. 110 comma 3 sono costituiti dai seguenti codici CER: 19.08.05, 20.03.04 e 20.03.06; la presente esclude la facoltà di ritiro e trattamento de reflui e/o rifiuti vari, non contemplati nella normativa in oggetto, in particolare dall'art. 110 comma 3 e non conformi a quanto autorizzato con la presente determina. Per quanto qui non contemplato e prescritto, dovranno essere acquisite le eventuali specifiche autorizzazioni ai sensi delle norme vigenti nelle specifiche materie.

2) Gli unici rifiuti autorizzati con la presente ad essere trattati ai sensi dell'art. 110 comma 3, per i soli codici CER sopra menzionati, dovranno provenire dall'ambito territoriale su cui ricade la gestione dell'impianto in questione, precisamente dal bacino comprendente le località di Lagrimone, Moragnano e Madurera nel rispetto dei quantitativi massimi ammessi e della documentazione allegata alla domanda in oggetto e nel rispetto degli attuali orientamenti ed indirizzi. Tuttavia, qualora le condizioni strutturali e gestionali nonché le caratteristiche e le capacità depurative dell'impianto di depurazione non fossero più in grado di sostenere tale funzione, oppure per sopravvenute disposizioni normative, si provvederà a rivedere le disposizioni specifiche di detto atto. Il piano programma che rilevi i conferimenti di rifiuti di cui sopra allo scopo di evidenziare il non superamento della massima quantità di trattamento dovrà essere costantemente aggiornato e inviato ad Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- 3) Il trattamento e l'immissione nell'impianto dei reflui e dei "fanghi" deve avvenire attraverso sistemi dedicati tali da garantire, in ogni condizione, le operazioni di ispezioni di ispezioni e campionamento da parte degli Enti di controllo.
- 4) I reflui dovranno essere immessi nel corpo idrico ricettore sopra identificato nel rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dalla tabella 1 e dalla tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. Parte Terza, per la categoria di agglomerato corrispondente. Tuttavia qualora la destinazione del corpo idrico ricettore richiedesse, in futuro, di stabilire per lo scarico oggetto della presente autorizzazione limiti di emissione più restrittivi di quelli suindicati, questi verranno comunicati da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma al Titolare del presente provvedimento.
- 5) Il numero, la frequenza degli autocontrolli e le procedure per l'archiviazione dei risultati dovranno essere adeguati a quanto previsto dall'allegato 5 del D.Lgs.152/06 Parte Terza. In particolare andranno rispettati i disposti del "Protocollo d'intesa per il controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane".
- 6) L'impianto deve essere dotato di un sistema di disinfezione del refluo in uscita, che preferibilmente non impieghi il cloro gassoso o l'ipoclorito come agenti disinfettanti, da utilizzarsi in situazioni di emergenza sanitaria secondo le indicazioni delle autorità competenti: si dovrà assicurare il limite batteriologico da rispettare sarà: Escherichia Coli ≤ 5000 UFC / 100ml..
- 7) Gli scolmatori di piena e/o di emergenza si dovranno attivare solo in caso di ingenti aumenti di portata per cause meteorologiche e di particolari condizioni di emergenza, conformemente alla documentazione tecnica presentata nell'istanza in oggetto da parte del Consorzio Lagrimone Ambiente, e nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato 4 alle Norme del P.T.C.P. della Provincia di Parma - Variante approvata con Del. di C.P. n. 118 del 22.12.2008.
- 8) Entro il 30 aprile di ogni anno successivo a quello in corso, dovrà pervenire ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma e Sezione Provinciale di Parma la seguente documentazione relativa alla gestione nell'intero anno solare precedente della rete e dell'impianto di trattamento di cui al presente provvedimento:
 - a) dichiarazione a firma del Titolare del presente atto che attesti l'esatto quantitativo di fanghi prodotti dall'impianto di trattamento con indicazione della ditta cui gli stessi sono stati conferiti, con i relativi estremi dell'atto di autorizzazione in possesso dell'impianto di destinazione finale del fango, nel rispetto della normativa vigente in materia;
 - b) relazione riassuntiva, firmata dal responsabile tecnico e dal titolare del presente atto, riguardante gli interventi compiuti sulla rete fognaria e sull'impianto di trattamento, nonché lo stato delle condotte con

particolare attenzione ai punti critici della rete fognaria;

c) relazione descrittiva del funzionamento dell'impianto di depurazione, firmata dal responsabile tecnico e dal titolare del presente atto, con un consuntivo, reso anche in forma grafica, delle misurazioni, dei dati e dei risultati dei periodici controlli effettuati, con indicazione dei dati aggiornati ad esso riferiti: numero A.E. serviti (in totale, di carattere civile e di carattere produttivo), portata massima dello scarico, portata massima degli scolmatori di piena e/o di emergenza, nonché il catasto aggiornato degli eventuali scarichi produttivi/industriali autorizzati a scaricare nella pubblica fognatura.

9) E' fatto divieto di consentire l'allaccio di insediamenti produttivi alla rete fognaria oggetto del presente provvedimento senza aver prima dato adeguata comunicazione a Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

10) Per quanto riguarda gli allacci di insediamenti civili, non potrà essere superata la potenzialità massima della rete fognaria tenendo conto che l'eventuale collettamento di altre località o agglomerati dovrà essere preventivamente autorizzato da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

11) L'accettazione dei reflui in rete fognaria dovrà sempre e comunque rispettare le caratteristiche stabilite dal regolamento di fognatura adeguato ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

12) La rete fognaria dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e dovranno inoltre essere rispettate le disposizioni concernenti la "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano", come previsto dall'art. 94 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

13) In caso si verificano imprevisti tecnici, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria (ivi compreso il rilievo di sversamenti abusivi) e/o agli impianti di trattamento dovrà esserne data immediata comunicazione, ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma e Sezione Provinciale di Parma indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino dello stato di normale funzionamento; dovrà essere altresì data immediata comunicazione ai medesimi Enti sopraindicati dell'avvenuto ripristino dello scarico alle condizioni a regime.

14) Il Titolare dello scarico dovrà recepire ed attuare tutti gli interventi per il mantenimento della qualità delle acque superficiali del corpo recettore dello scarico dell'impianto, impegnandosi a garantire la presenza di manufatti/impianti accessori (quali generatori di corrente) e/o provvisori nel caso si presentino fenomeni di emergenza sul carico in ingresso/uscita all'impianto di trattamento.

15) Dovrà essere tenuto presso l'impianto, a disposizione dell'Autorità di Controllo, un apposito registro (da conservarsi almeno 5 anni dalla data dell'ultima annotazione) sul quale annotare i dati relativi alla

gestione, manutenzione ordinaria periodica e/o straordinaria e di monitoraggio effettuato sulla rete fognaria e sull'impianto di trattamento (operazioni di manutenzione, operazioni di estrazione periodica dei fanghi, ...) e sullo scarico.

16) Lo scarico dovrà essere posto in completa sicurezza da eventi alluvionali e/o di esondazione, nel rispetto dei diritti di terzi. Appena conseguito il parere/nulla osta allo scarico dal Gestore del corpo ricettore, il Titolare dello scarico dovrà far pervenire ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma una dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. riportante gli estremi di tale provvedimento.

17) Nel punto terminale di scarico, dovrà essere mantenuto un apposito misuratore di portata, così come già prescritto con la precedente autorizzazione allo scarico del 2012.

18) Lo scarico dovrà essere in ogni momento accessibile in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico recettore ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento delle acque reflue da parte dell'Autorità competente, inoltre dovrà essere compatibile con il regime idraulico del ricettore, dovrà garantire la tutela dell'ecosistema acquatico dello stesso, non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso.

19) Qualora lo scarico dovesse assumere caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle qui autorizzate, è fatto obbligo, prima dell'attivazione di tali interventi, della presentazione di una richiesta di modifica dell'A.U.A., ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013, con allegato l'aggiornamento della documentazione tecnica presentata a corredo della presente autorizzazione.

per le emissioni in atmosfera, al rispetto delle pertinenti prescrizioni previste per ogni tipologia di impianto-attività dalla DGR 2236/2009 e s.m.i.;

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Palanzano del 31/05/2016 e sopra richiamato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

- La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

- Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del S.U.A.P. Appennino Parma Est si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.
- Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera e impatto acustico.
- Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal S.U.A.P. Appennino Parma Est. **L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 3 anni, così come individuato dal parere di ATERSIR del 06/11/2017 e sopra richiamato.** L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.
- Il presente atto è trasmesso al S.U.A.P. Appennino Parma Est, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Tizzano Val Parma, Comune di Palanzano e ATERSIR.
- Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.
- Il presente atto è rilasciato esclusivamente al S.U.A.P. Appennino Parma Est all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.
- Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

*Istruttore direttivo tecnico Francesco Piccio
Rif. Sinadoc: 5476/2016*

IL DIRIGENTE

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)



COMUNE DI PALANZANO

PROVINCIA DI PARMA

Piazza Cardinal Ferrari, 1 - 43025 PALANZANO - tel.(0521) 891321 - 891322 - 891507 - fax 891547 - P.IVA 00452160344
e-mail: g.guatterri@comune.palanzano.pr.it

Palanzano, li 31.05.2016

Spett.le
Sportello Unico Imprese
Appennino Parma Est
P.zza Ferrari, 5
43013 LANGHIRANO (PR)

e.p.c. Spett.le
Comune di Tizzano Val Parma
Via Roma, 1
43028 Tizzano Val Parma (PR)

**Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) DITTA CONSORZIO
LAGRIMONE AMBIENTE - DEPURATORE DI LAGRIMONE - Pratica SUI N. 1/2016 -
Richiesta Parere.**

In riferimento all'istanza di cui all'oggetto, ai fini dell'atto finale, in base al ex DPR 447/98 modificato dal DPR 160/2010;

Visto il regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 18 del 22.03.2010;

con la presente siamo ad emettere **PARERE FAVOREVOLE** in merito all'impatto acustico.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Guatterri Geom. Giuseppe

prot. PGPR 21162 del 07/11/17



**AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-ROMAGNA
PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI**

PLM

prot. 7018 del 06/11/17

ARPAE SAC - Parma

c.a. Responsabile
Paolo Maroli

e p.c.

Comune di Tizzano Val Parma

c.a. Sindaco
Amilcare Bodria

IREN s.p.a.

c.a. Direttore
Eugenio Bertolini

Oggetto: Istanza autorizzazione unica ambientale – Ditta Consorzio Lagrimone Ambiente per il depuratore di Lagrimone-Moragnano. Pratica SINADOC 5476/2016.

In relazione alla comunicazione del Comune di Tizzano del 26/09/2017 prot. AT/2017/5885 ed ai colloqui intercorsi con la presente, nel ribadire quanto contenuto nella nostra nota del 05/05/2017 prot. AT/2017/2802 in merito alla proprietà del bene e all'obbligo di gestione dello stesso nell'ambito del servizio idrico integrato, si comunica inoltre che sono in corso contatti con i soggetti interessati per definire un percorso tecnico/amministrativo che porti all'inserimento del bene o di parte di esso nella gestione del SII come prevede la normativa nazionale e regionale vigente.

Allo stato attuale e in attesa di concludere il suddetto percorso si ritiene possa essere assentita la autorizzazione AUA al consorzio privato che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art 124 comma 2 del DLgs 152/2006 e s.m.i..

Si richiede inoltre che l'AUA ai sensi dell'art 5 comma 5 del DPR 56/2013 venga limitata ad anni 3 al fine di definire e concludere il percorso di allineamento e eseguire le eventuali conseguenti infrastrutture necessarie.

Cordiali saluti.

Il Dirigente Area
Servizio Idrico Integrato
Ing. Marco Grana Castagnetti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.